FEDERAZIONE
LAVORATORI PUBBLICI
E FUNZIONI PUBBLICHE

SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA

sito internet: www.flpscuolafoggia.it Email: info@flpscuolafoggia.it-

TRASFERIMENTI E PASSAGGI 2020/2021
SPECIALE FLP SCUOLA FOGGIA

PREMESSA

OCCORRE EVIDENZIARE CHE IL PRIMO ADEMPIMENTO DA EFFETTUARE PER PRODURRE DOMANDA DI MOBILITA' È QUELLO DI ESSERE IN POSSESSO DELLE CREDENZIALI DI "ISTANZE ON LINE"

Accertato che si è in possesso delle credenziali, ossia: USERNAME – PASSWORD E CODICE PERSONALE (OCCORRONO TUTTE QUESTE CREDENZIALI PER POTER COMPILARE ED INVIARE LA DOMANDA)

Accedere ore a: http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm

Cliccate su accedi

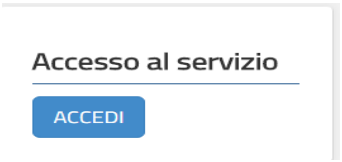

Digitate poi

- ***Username (in genere trattasi del proprio nome.cognome e con l'eventuale aggiunta di un numero o simbolo)***
- ***Password***

Se non trovate la password potete recuperarla in fretta ma facendo attenzione a fare la scelta giusta.

POSIZIONARSI SOLO SU RECUPERO PASSWORD

ORA CHE AVETE L'ACCESSO POTERE PROCEDERE ….PERO'

ATTENZIONE

NON INIZIARE LA COMPILAZIONE SENZA ESSERE IN POSSESSO DEL CODICE PERSONALE.

COSA E' IL CODICE PERSONALE: ***E' UN CODICE CHE VI PERMETTE, DOPO LA COMPILAZIONE DI TUTTA LA DOMANDA ONLINE, E AVER ALLEGATO LE DICHIARAZIONI, DI CONVALIDARE E INVIARE LA DOMANDA. SE NON VE LO TROVARE LEGGERE QUI PER RICEVERLO:***

AVVERTENZA: non scegliere MAI Rigenerazione perché questa procedura vi costringerà a tornare a scuola coi documenti a farvi riconoscere un'altra volta!

Se si è in possesso dei tre codici necessari, si può procedere ad inserire gli allegati perché queste domande devono essere corredate dai documenti che attestano i titoli vari che vi danno punteggio.

Ovviamente, SAREMO PORTATI A DIRE che li abbiamo dichiarati altre volte, purtroppo bisogna rifare e reinserire…….A MENO CHE NON RISULTINO NELL'ARCHIVIO DEL MIUR IN FORMATO "DOC". IN TALE CASO, SCARICARE IL FILE, AGGIUNGERE LE PARTI CAMBIATE RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI, CAMBIARE LA DATA E INSERIRE NELLA PIATTAFORMA MIUR. NON E' NECESSARIO LA FIRMA DA PARTE DEL PERSONALE INTERESSATO AL TRASFERIMENTO.

LE DICHIARAZIONI RESE DAI FAMILIARI, DEVONO ESSERE SEMPRE FIRMATE E ALLEGATO DOCUMENTO DI IDENTITA'

COME FARE:

Cercate a sinistra "Altri servizi" :

Cliccate su "Gestione allegati" e poi avanti

DA QUESTO MOMENTO NON CLICCARE MAI SUL TASTO "INDIETRO" E SU ALTRI TASTI PERCHE' CIO' VI FA USCIRE DALLA PROCEDURA

ATTENZIONE: PER LE DICHIARAZIONI MEDICHE SONO VALIDE SOLO QUELLE RILASCIATE DALL'ASL E DALLE COMMISSIONI MEDICHE

OCCORRE fare una cartella sul proprio PC in cui si andranno ad inserire gli allegati da caricare con la domanda.

ANDATE SU ACCEDI

PROCEDETE ANDANDO ANCORA AVANTI, POTRETE RITROVARE I VECCHI ALLEGATI E SALVARLI NELLA VOSTRA CARTELLA SUL PC PER MODIFICARLI O INSERIRE QUELLI CHE AVETE GIÀ PREPARATO SEMPRE PRENDENDOLI DALLA CARTELLA DEL VOSTRO PC. NON TENTATE DI MODIFICARLI DIRETTAMENTE PERCHÉ È IMPOSSIBILE!

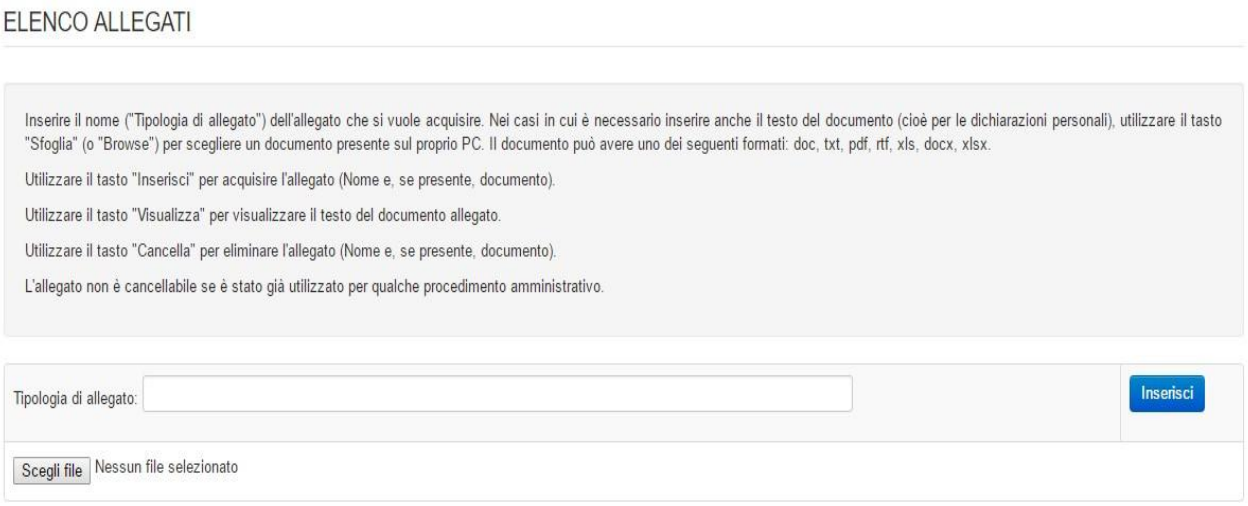

E' OPPORTUNO ALLEGARE I DOCUMENTI E DI NOMINARLI IN QUANTO, ANCHE SE SPARIRANNO PER LE PIÙ ASSURDE RAGIONI, NELLA DOMANDA CHE IN SEGUITO COMPILERETE RIMARRÀ ALMENO L'ELENCO DEGLI ALLEGATI PRESENTATI COME IN QUESTO CASO:

DOCUMENTI ALLEGATI

1 Allegato D - dichiarazione anzianità di servizio	4 Dichiarazione personale	7
2 Allegato F - dichiarazione di servizio continuativo	5 Altra certicazione	8
3 Dichiarazione punteggio aggiuntivo	6	9

VEDIAMO ORA CHE COSA METTERE NELLA CARTELLA ALLEGATI DOMANDA 2020/2021

TUTTI I TITOLI E GLI STATI CHE DANNO PUNTEGGIO: DI SERVIZIO, ESIGENZE DI FAMIGLIA E GENERALI.

RICORDIAMO CHE NEI PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO NON SONO ATTRIBUITI I PUNTEGGI PER LE ESIGENZE DI FAMIGLIA PERTANTO NON SERVE DICHIARARLI.

VALUTAZIONE TITOLI DI SERVIZIO

- ***NELL'ALLEGATO D (CHE È DIVERSO A SECONDA CHE IL DOCENTE SIA DI SCUOLA DELL'INFANZIA O PRIMARIA O DI SCUOLA SECONDARIA) SI DICHIARA L'ANZIANITÀ DI SERVIZIO. SI DEVE DICHIARARE ANCHE IL SERVIZIO PRERUOLO.***

A) Per avere i 10 punti aggiuntivi una tantum si ricorda che è indispensabile dichiarare la condizione di non aver presentato domanda di mobilità (o di averla revocata) dall'a.s. 2000/2001 all'a.s. 2007/2008. In pratica bisogna essere stati nella stessa scuola per almeno di 4 anni consecutivi: l'anno di arrivo, più i successivi 3 anni. Il punteggio non si può richiedere nel caso in cui successivamente si sia ottenuto, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria. Si richiede se si è stati trasferiti d'ufficio senza perdere la continuità. Ovviamente chi è entrato in ruolo dopo quegli anni non ha diritto al punteggio

B) IL SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE PARITARIE in genere non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. In ogni caso, coloro che ritengono, poi, di produrre ricorso al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento devono dichiararlo minuziosamente. L'UST non lo valutera', occorrerà produrre reclamo al momento della ricezione della scheda di attribuzione del punteggio, avverso la mancata valutazione cui, eventualmente, seguira', ricorso al tribunale del lavoro.

ATTENZIONE: CHIEDERE LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO NELLE PARITARIE E IN QUALSIASI ALTRA ISTITUZIONE NON E' DICHIARAZIONE FALSA.

LA FALSA DICHIARAZIONE SI HA SOLO QUANDO SI PROCEDE A SOTTOSCRIVERE DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI DI SERVIZIO O SITUAZIONI DI FAMIGLIA INESISTENTI.

C) È FATTO SALVO IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO:

- ***FINO AL 31.8.2008 NELLE SCUOLE PARITARIE PRIMARIE CHE ABBIANO MANTENUTO LO STATUS DI PARIFICATE CONGIUNTAMENTE A QUELLO DI PARITARIE***
- ***NELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA COMUNALI (ENTI LOCALI)***
- ***NELLE SCUOLE SECONDARIE PAREGGIATE (VEDI ART. 360 DEL T.U.).***

ESISTONO VARIE TIPOLOGIE DI SCUOLE PRIVATE:

- ***LEGALMENTE RICONOSCIUTA: È LA SCUOLA PRIVATA LEGALMENTE RICONOSCIUTA DI I E II GRADO, CHE RILASCIA TITOLI DI STUDIO CON VALORE LEGALE COME QUELLA STATALE. IN QUESTA TIPOLOGIA DI SCUOLA "PARITARIA" IL RICONOSCIMENTO LEGALE SI OTTIENE UNA SOLA VOLTA, DEFINITIVAMENTE.***
- ***PARITARIA: SCUOLA NON STATALE, COMPRESA SE DEGLI ENTI LOCALI, CHE RISPETTA GLI OBIETTIVI E GLI STANDARD FISSATI DAL SISTEMA PUBBLICO DI ISTRUZIONE, IMPEGNANDOSI A ELABORARE UN PROGETTO FORMATIVO IN ARMONIA CON LA COSTITUZIONE E UN PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA CONFORME ALL'ORDINAMENTO SCOLASTICO.***

- ***PARIFICATA:*** ***È LA SCUOLA ELEMENTARE CHE OTTIENE IL RICONOSCIMENTO, ANNO DOPO ANNO ATTRAVERSO UNA CONVENZIONE CON LO STATO O GLI ENTI LOCALI.***

- ***AUTORIZZATA:*** ***È LA SCUOLA MATERNA CHE OTTIENE L'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PUBBLICO COMPETENTE PER IL TERRITORIO.***

- ***PAREGGIATA:*** ***È LA SCUOLA CHE RILASCIA UN TITOLO DI STUDIO CON VALORE LEGALE, GESTITA DA UN ENTE PUBBLICO TERRITORIALE (REGIONE, PROVINCIA, COMUNE) O DA UN ENTE ECCLESIASTICO.***

VALUTAZIONE SERVIZIO DI RUOLO:

- ***E' VALUTABILE IL SERVIZIO DI RUOLO RESO DALLA DATA DI DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA IN RUOLO OVE LO STESSO SIA COPERTO DA EFFETTIVO SERVIZIO (ANCHE SE PRESTATO COME NON DI RUOLO)***
- ***LA DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA IN RUOLO NON COPERTA DA EFFETTIVO SERVIZIO E' VALUTABILE ALLA META'***

VALUTAZIONE SERVIZIO NEI CASI DI PASSAGGIO

DA POSTO COMUNE A SOSTEGNO E VICEVERSA

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle ex DOS, qualora il trasferimento a domanda o d'ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di sostegno IL PUNTEGGIO È RADDOPPIATO. Ciò vale sia per gli anni di pre ruolo che per quelli di ruolo o svolti in altro ruolo

GLI ANNI SVOLTI SU POSTI DI SOSTEGNO NON SONO RADDOPPIATI IN TUTTI I CASI DI DOMANDA DI TRASFERIMENTO/PASSAGGIO

Il raddoppio del punteggio si ottiene solo:

- ***Se il servizio svolto su posto di sostegno è stato prestato con il possesso della relativa specializzazione;***
- ***Se nella domanda di trasferimento/passaggio si richiedono solo o anche posti di sostegno.***

ATTENZIONE:

- ***Se si chiede il trasferimento per posti comuni, il servizio resto su posti di sostegno non viene raddoppiato (anche se prestato con il titolo);***
- ***Se si è titolare su posto comune e si richiede trasferimento su posto comune e su posti di sostegno (oppure solo su posti di sostegno) e si vantano 5 anni complessivi di pre-ruolo di cui 2 svolti su sostegno con il possesso del titolo di specializzazione, nella casella relativa al complessivo servizio non di ruolo si indicano 5 e nella casella relativa al servizio reso sul sostegno 2. In questo caso il raddoppio ci sarà solo per due anni e per il passaggio su posti di sostegno***

- ***Il docente titolare di posti di sostegno, ove chieda il trasferimento su posti comuni, non ha diritto al raddoppio del punteggio per il servizio di ruolo e non di ruolo reso su posti di sostegno***

- ***NELL'ALLEGATO F***

SI DICHIARA IL SERVIZIO PRESTATO PER PIÙ ANNI NELLA STESSA SCUOLA E LO FANNO ANCHE I PERDENTI POSTO DEGLI ANNI SCORSI CHE HANNO SEMPRE RICHIESTO IL RIENTRO.
LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO PRESTATO ININTERROTTAMENTE DA ALMENO UN TRE ANNI NELLA SCUOLA DI ATTUALE TITOLARITÀ DEVE ESSERE ATTESTATA DALL'INTERESSATO CON APPOSITA DICHIARAZIONE PERSONALE.

➢ **ESIGENZE DI FAMIGLIA**
Si devono dichiarare con autocertificazione mariti, figli e genitori per ottenere il punteggio del ricongiungimento. Se si è separati ci si può ricongiungere ai genitori o ai figli. Bisogna dichiarare l'età dei figli perché il punteggio cambia a seconda dell'età. Ovviamente tale punteggio vale solo per tutte le scuole di detto comune.

➢ **TITOLI GENERALI**
SI DEVONO DICHIARARE TUTTI I TITOLI CHE DANNO PUNTEGGIO.
La vincita di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli
Non danno punteggio i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione.
Non si valuta il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R.970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 commi 4, 6 e 8.
Non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria. Non sono considerati titoli generali aggiuntivi in quanto considerati titoli di accesso.
Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza.
Alla laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-infanzia, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.
Ai docenti in ruolo nella scuola dell'infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo primaria, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola dell'infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.
Il punteggio per i corsi di perfezionamento va attribuito anche al personale diplomato. Si ricorda che i corsi tenuti a partire dall'anno accademico 2005/06 vanno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.

LEGGE 104 E PRECEDENZE

Vediamo le varie tipologie di precedenze:

1) **LA PRIMA PRECEDENZA, VALIDA ANCHE PER I PASSAGGI SIA DI RUOLO CHE DI CATTEDRA, RIGUARDA IL PERSONALE NON VEDENTE ED EMODIALIZZATO;**
2) **È riconosciuta una precedenza per il personale che abbia una disabilità, anche non grave, e che abbia anche una invalidità superiore ai 2/3 o minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella a annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 (ovvero l'art 21 della legge 104/92). Il riconoscimento dell'handicap e quello dell'invalidità civile sono da considerarsi situazioni diverse, distinte tra loro (l'accertamento del grado di invalidità civile è di competenza solo delle Commissioni Mediche che trattano istanze di riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi della legge n. 295/90 e non delle Commissioni che trattano solo istanze per il riconoscimento della legge n. 104/92).**
3) **È riconosciuta una precedenza per assistenza ad un parente per cui il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità prevede tale tipologia di assistenza e di precedenza**

.

MA IN QUALI CASI E' PREVISTA ESATTAMENTE LA PRECEDENZA E PER QUALI GRADI DI PARENTELA?

Analizziamo dunque L'ORDINANZA MINISTERIALE:

a) **La prima precedenza è quella per chi assiste un figlio disabile in situazione di gravità. Precisiamo subito che in base alla normativa la precedenza viene data anche ai genitori adottivi**

Cosa si intende per "disabilità"?

Secondo la legge 104 è una "persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione". (art 3 comma 1).

Tuttavia la normativa precisa che, per avere la precedenza, occorre non solo la disabilità (art 3 comma 1), ma anche la situazione di gravità del figlio da assistere*. La situazione di gravità è descritta dall'art. 3 comma 3: una minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (*può essere anche "rivedibile").

Si può usufruire di questa precedenza nella provincia in cui si trova il comune di assistenza. Tuttavia occorre indicare come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune. In assenza di posti richiedibili nel comune dove risulta domiciliato il figlio disabile, la precedenza opera nel comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito, con posti richiedibili. Nel caso in cui entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio

disabile in situazione di gravità, la precedenza viene riconosciuta a fratelli o sorelle in grado di prestare assistenza, purché conviventi, o al tutore legale individuato dall'autorità giudiziaria competente (quindi NON è riconosciuta precedenza all'amministratore di sostegno).

LA PRECEDENZA OPERA SIA PER MOBILITÀ SU PROVINCIA SIA PER MOBILITÀ INTERPROVINCIALE.

- **SUCCESSIVAMENTE VIENE RICONOSCIUTA LA PRECEDENZA:**

b) Per l'assistenza al coniuge disabile, sempre in situazione di gravità. E in questo caso, è previsto che l'art. 3 comma 3 sia permanente e non rivedibile. A parte questa differenza, le modalità di fruizione sono identiche a quella per il figlio disabile, fatta eccezione per il requisito del carattere permanente della disabilità (per il figlio invece vale anche quella rivedibile)

c) L'altro tipo di precedenza è la precedenza per assistenza al genitore disabile da parte del figlio referente unico. Chiariamo subito un punto: L'ASSISTENZA AL GENITORE DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ FORNISCE PRECEDENZA SOLO NEI MOVIMENTI ALL'INTERNO DELLA PROVINCIA DI TITOLARITÀ. NON È VALIDA NELLA MOBILITÀ INTERPROVINCIALE.

LA PRECEDENZA VIENE RICONOSCIUTA IN PRESENZA DI TUTTE LE SOTTO-ELENCATE CONDIZIONI (TUTTE E TRE NECESSARIE).

1. ***Documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;***
2. ***Documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (autocertificazione)***
3. ***Essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.***
4. ***La disabilità deve essere a carattere permanente.***

ATTENZIONE

LE MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA PRECEDENZA SONO IDENTICHE PER TUTTI I TIPI DI PRECEDENZA, QUINDI ANCHE PER IL GENITORE OCCORRE INSERIRE COME PRIMA PREFERENZA UNA O PIÙ ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPRESE NEL PREDETTO COMUNE, OPPURE DISTRETTO CORRISPONDENTE AD ESSO E. COMPLETARE, ANCHE SE SONO STATE INSERITE TUTTE LE SCUOLE DEL COMUNE, SEMPRE CON L'INDICAZIONE DEL CODICE SINTETICO COMUNE

SI BADI BENE, A PARERE DELLA FLP SCUOLA:

IL CCNI SULLA MOBILITA' VIOLA LA LEGGE 104, MOTIVO PER CUI COLORO CHE SONO INTERESSATI A TALE TIPO DI PRECEDENZA POSSONO RICHIEDERLA NELLA DOMANDA E, POI, PROPORRE RICORSO AL TRIBUNALE DEL LAVORO COMPETENTE PER TERRITORIO, TRAMITE IL NOSTRO STUDIO LEGALE

5. ***SI BADI BENE CHE IL CCNI PREVEDE CHE "Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale".***

6. **ANALOGA PRECEDENZA SPETTA A CHI ESERCITA LA LEGALE TUTELA . CHI È IL PERSONALEINTERESSATO?**

Il personale "tutore legale" figura assegnatagli con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente. È riferita anche all'assistenza di altri soggetti, non necessariamente del solo figlio (quindi anche di un adulto). È NECESSARIO DOCUMENTARE LA TUTELA LEGALE ATTRIBUITA DAL TRIBUNALE.

LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DEVE ESSERE SCANNERIZZATE E ALLEGATE AL MODULO DOMANDA OPPURE CONSEGNATE/INVIATE ALL'ATP DI COMPETENZA. FA FEDE LA DATA DEL PROTOCOLLO O DELL'INVIO DELLA PEC.

IN QUALI FASI E PER QUALE PROVINCIA OPERA LA PRECEDENZA?

È VALIDA SIA NEI TRASFERIMENTI PROVINCIALI CHE INTERPROVINCIALI. IN OGNI CASO SI PUÒ USUFRUIRE DI TALE PRECEDENZA SOLO ALL'INTERNO E PER LA PROVINCIA IN CUI È UBICATO IL COMUNE DI ASSISTENZA.

COME INSERIRE LE PREFERENZE PER FRUIRE DELLA PRECEDENZA?

Bisognerà prioritariamente esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure distretto corrispondente ad esso E CONCLUDERE SEMPRE CON L'INDICAZIONE DEL CODICE SINTETICO DEL COMUNE OVE ASSISTERE IL DISABILE. NOI CONSIGLIAMO, A MENO CHE SIA UNA DOMANDA MIRATA SU SCUOLA, DI INDICARE DIRETTAMENTE IL CODICE SINTETICO DEL COMUNE OVE NECESSITA' L'ASSISTENZA IL DISABILE (SPECIALMENTE PER I TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI) AL FINE DI NON BRUCIARSI MOLTE PREFERENZE. ATTENZIONE: In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o distretto relativa ad un comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili. Se il comune viciniore si trova in un altro distretto occorre indicare, se si ritiene, il distretto che comprende tale comune Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.

SI BADI BENE NON SPETTA LA PRECEDENZA PER CHI E' STATO INDIVUDATO COME AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO.

INDIVUDAZIONE PERSONALE SOPRANNUMERARIO E PRESENTAZIONE DOMANDA DI MOBILITA'

Le scuole, entro 15 giorni dalla data di scadenza delle domande di mobilità, devono procedere alla definizione delle graduatorie di istituto, da utilizzare per l'identificazione di eventuali situazioni di soprannumerarietà.

Va incluso nelle graduatorie TUTTO IL PERSONALE TITOLARE DELLA SCUOLA ED APPARTENENTE ALL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA.
IL personale trasferito con decorrenza 1.9.2019 (ove non fruisca di eventuali precedenze L. 104, ovvero trasferito d'ufficio o a domanda condizionata) in ogni caso deve essere collocato in coda nelle graduatorie a prescindere dal punteggio vantato
A questo proposito, pur condividendo l'iniziativa delle scuole di procedere alla compilazione delle domande con largo anticipo, bisogna sottolineare che il TITOLI VALUTABILI AI FINI DELLA GRADUATORIA DI SOPRANNUMERARIETA' SONO QUELLI IN POSSESSO ALLA DATA DI SCADENZA DELLA DOMANDA DI MOBILITA', MOTIVO PER CUI TUTTI I TITOLI (VEDI CORSI DI PERFEZIONAMENTO, PRECEDENZE, ETC) DEVONO ESSERE VALUTATI. IN CIO' SI VUOL DIRE CHE LA GRADUATORIA DEVE ESSERE AFFISSA SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DELLE DOMANDE DI MOBILITA'.

A tal fine si evidenzia:

Nelle graduatorie non può essere attribuito il punteggio per il comune di ricongiungimento (anche se correttamente deve parlarsi di comune di "non allontanamento") ove lo stesso non coincida con quello della scuola.
In tale contesto le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità sono valutate:

- ***Il punteggio si attribuisce quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità.***
- ***Qualora il comune di residenza del familiare non sia sede di organico il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare.***
- ***Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.***

ATTENZIONE:

- ***È possibile richiedere il punteggio per non allontanamento dai figli o dal genitore solo se il docente è non coniugato oppure è separato. Pertanto, per il personale coniugato il punteggio deve fare riferimento al solo coniuge (è esclusa invece la convivenza).***
- ***Il punteggio non potrà essere assegnato se comune di ricongiungimento del familiare e scuola di titolarità non coincidano.***

OVE L'ORGANICO DELLE SCUOLE VENGA DEFINITO SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DELLA DOMANDA DI MOBILITA', SI RIAPRONO I TERMINI PER PRODURRE DOMANDA DI TRASFERIMENTO

PERSONALE PER IL QUALE E' PREVISTA LA RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RELATIVE DOMANDE:

- ***personale scolastico dichiarato perdente posto;***
- ***personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità;***
- ***personale scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale compresi anche i docenti che partecipano ai corsi universitari di specializzazione sul sostegno nel caso in cui conseguano il titolo successivamente al termine previsto per l'inoltro delle domande***
- ***personale che richiede il rientro e restituzione al ruolo di provenienza che non ha ottenuto le sedi richieste, per mancanza di disponibilità.***
- ***Personale scolastico che conclude i corsi di specializzazione sul sostegno e consegue il titolo successivamente al termine previsto per l'inoltro delle domande;***

VEDIAMO ORA COME AVVERRA' IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE INDIVIDUATO COME PERDENTE POSTO

1) ***Il docente potrà produrre domanda sempre indicando 15 preferenze***
2) ***Nel caso non venga accontentato per le preferenze espresse verrà trasferito d'ufficio, prima dei movimenti a domanda, e assegnato, in ordine di viciniorietà, ad una scuola del comune o distretto di titolarità.***
3) ***Qualora non fosse soddisfatto per carenza di posti, il trasferimento avverrà in una scuola della provincia rispettando l'ordine di viciniorietà.***

I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA PRIMARIA TITOLARI SU POSTO DI SOSTEGNO, NEL CASO IN CUI FOSSERO INDIVIDUATI QUALI PERDENTI POSTO (OVVIAMENTE FACENDO RIFERIMENTO ALLA STESSA TIPOLOGIA DI POSTO PER IL QUALE RISULTA TITOLARE (VISTA-UDITO-PSICOFISICO) POTRA' PARTECIPARE AI MOVIMENTO E USUFRUISCE DLLA PRECEDENZA, SE IN POSSESSO DELLO SPECIFICO TITOLO, SU ALTRA TIPOLOGIA DI POSTO ESISTENTE NELLA SCUOLA (OVE FOSSE DISPONIBLE)

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, VICEVERSA, SI EFFETTUA UN'UNICA GRADUATORIA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTUALI PERDENTI POSTO, SENZA ALCUNA DISTINZIO FRA LE VARIE AREE (AD01-AD02-AD03-AD04) ORMAI SOPPRESSE.

LA MOBILITA' SI SVILUPPA IN UNA SOLA FASE SIA PROVINCIALE CHE INTERPROVINCIALE, OVVIAMENTE CON PRIORITA' PER LA FASE PROVINCIALE.

LE DOMANDE DI TRASFERIMENTO POSSONO COMPRENDERE SIA SEDI PROVINCIALI CHE INTEPROVINCIALI, ESSE VERRANO ESAMINATE SECONDO L'ORDINE DELLE PREFERENZE ESPRESSE. SIA LA DOMANDA PROVINCIALE CHE INTERPROVINCIALE VIENE PRODOTTA CON UN UNICO PROCEDIMENTO. SI POSSONO ESPRIMERE, COMUNQUE E COMPLESSIVAMENTE, 15 PREFERENZE INDIFFERENZIATE PER SEDE SCOLASTICA, COMUNE, DISTRETTO E PROVINCE.

Le preferenze possono essere del seguente tipo:

- ***scuola,***
- ***distretto;***
- ***provincia.***

E' possibile, però, indicare le seguenti tipologie di posto:

- ***Istruzione degli adulti, che comprende: - corsi serali degli istituti di secondo grado; - centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti.***
- ***sezioni carcerarie ove esprimibili;***
- ***sezioni ospedaliere;***
- ***licei europei.***

NEL CASO IN CUI SI RICHIEDE SIA IL TRASFERIMENTO CHE IL PASSAGGIO DI RUOLO OCCORRE PRODURRE DUE DOMANDE DISTINTE E, PER CIASCUNA DOMANDA, POSSONO ESSERE CHIESTE MASSIMO 15 PREFERENZE.

IL PASSAGGIO DI RUOLO PUÒ ESSERE RICHIESTO PER UN SOLO GRADO DI SCUOLA (DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO) ANCHE PER PIÙ PROVINCE. NELL'AMBITO DEL SINGOLO RUOLO, IL PASSAGGIO PUÒ ESSERE RICHIESTO PER PIÙ CLASSI DI CONCORSO APPARTENENTI ALLO STESSO ORDINE E GRADO DI SCUOLA

SI RICORDA:

- **CHE il passaggio di ruolo prevarrà sul trasferimento.**
- **CHE in caso di richiesta di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo prevarrà il passaggio di ruolo che annullerà i movimenti eventualmente già disposti.**

LA PREFERENZA PER CATTEDRE ORARIO ESTERNE VARRA' PER TUTTE LE PREFERENZE ESPRESSE

PER L'A.S. 2020/2021 potrà richiedere trasferimento su posto comune il docente che è stato assunto su posto di sostegno dal 2015/16 o anni precedenti.

COME E' NOTO, CON LA LEGGE 107 E CON I SUCCESSIVI CONTRATTI SULLA MOBILITA' ESISTE UN UNICO ORGANICO ANCHE PER LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO, MOTIVO PER CUI SI E' ASSEGNATI ALLA SEDE PRINCIPALE, CON LA SGRADITA SOPRESA, QUINDI, PER LE SCUOLE CHE ANNOVERANO SEDI STACCATE, DI VEDERSI ASSEGNATI AD ALTRO COMUNE.

CASI PARTICOLARI:

- ***I DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA TITOLARI DI POSTI DI LINGUA O POSTO COMUNE, NEL CASO IN CUI CHIEDANO RISPETTIVAMENTE POSTI COMUNI O LINGUA NELL'AMBITO DELLA STESSA SCUOLA, HANNO DIRITTO DI PRECEDENZA;***
- ***I DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO SE CHIEDONO DI PASSARE DA POSTO CURRICULARE A POSTO SERALE O VICEVERSA ALL'INTERNO DELLA PROPRIA SCUOLA, HANNO DIRITTO DI PRECEDENZA;***
- ***IL DOCENTE CON TRE ANNI DI ANZIANITÀ SU POSTI ISTITUITI PRESSO GLI OSPEDALI, PRESSO ISTITUTI PENITENZIARI, ISTRUZIONE PER ADULTI PRESSO CPIA, CORSI SERALI, HA DIRITTO DI PRECEDENZA SU DETTI POSTI NEL CASO IN CUI LI RICHIEDA A TRASFERIMENTO***
- ***IL DOCENTE DI POSTO DI SOSTEGNO O, VICEVERSA, IL DOCENTE DI POSTO COMUNE, NEL CASO IN CUI RISPETTIVAMENTE CHIEDA POSTO COMUNE O DI SOSTEGNO, NON HA DIRITTO DI PRECEDENZA SU POSTI DI TALE TIPOLOGIA ESISTENTE NELLA SCUOLA.***
- ***PER LE DOMANDE DI TRASFERIMENTO E PASSAGGIO E' SUFFICIENTE PRESENTARE UNA SOLA DOCUMENTAZIONE;***
- ***IL DOCENTE SOPRANNUMERARIO, NEL CASO IN CUI NON SIA SODDISFATTO PER NESSUNA DELLE PREFERENZE INDICATE NELLA DOMANDA, VERRÀ TRASFERITO D'UFFICIO SUCCESSIVAMENTE A COLORO CHE USUFRUISCONO DELLE PRECEDENZE INDICATE NELL'ART.13 DEL CCNI SULLA MOBILITÀ, E PRIMA DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA.***
- ***IL RIENTRO NELLA SCUOLA DI EX TITOLARITÀ, NELL'OTTENNIO, HA PRECEDENZA RISPETTO A TUTTI I MOVIMENTI ANCHE RISPETTO A COLORO CHE USUFRUISCONO DI PRECEDENZE;***
- ***IL RIENTRO, IN CASO DI INDISPONIBILITÀ DI POSTO NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITÀ, NEL COMUNE DI TITOLARITÀ AVVIENE SUCCESSIVAMENTE A COLORO CHE USUFRUISCONO DELLA PRECEDENZA- EX LEGGE 104 -PER ASSISTENZA AL CONIUGE, AL FIGLIO CON DISABILITÀ, AL GENITORE, AL TUTORE LEGALE DELLA PERSONA DISABILE.***

- ***SE SI VUOLE OTTENERE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITÀ OCCORRE INDICARE NELLA DOMANDA TALE TIPO DI PRECEDENZA CON IL CODICE DELLA SCUOLA O COMUNE DI EX TITOLARITÀ (OVVIAMENTE LA PRECEDENZA SPETTA A CONDIZIONE CHE SI SIA RICHIESTO NELL'OTTENNIO DOMANDA DI TRASFERIMENTO CON RICHIESTA IN TAL SENSO E SE ALL'ATTO DEL TRASFERIMENTO A DOMANDA O D'UFFICIO LA DOMANDA DI TRASFERIMENTO È STATA PRODOTTA COME DOMANDA CONDIZIONATA). IN OGNI CASO COME PRIMA PREFERENZA OCCORRE INDICARE LA SCUOLA DALLA QUALE SI È STATI TRASFERITI IN QUANTO SOPRANNUMERARI.***

- ***SI PRECISA CHE NEL CASO IN CUI SI PRESENTI DOMANDA DI TRASFERIMENTO E PASSAGGIO DI CATTEDRA OCCORRE INDICARE NELLA DOMANDA L'ORDINE DI PREFERENZA PER IL TIPO DI MOBILITA' (OVE NON LO SI FACCIA PREVALE LA MOBILITA' PROFESSIONALE). VICEVERSA, IL PASSAGGIO DI RUOLO PREVALE SEMPRE SULLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO.***

- ***IL PERSONALE ATA PUO' CHIEDERE FINO AD UN MASSIMO DI 3 PROFILI PROFESSIONALI NEI CASI RICHIEDA IL PASSAGGIO.***

- ***E' POSSIBILE REVOCARE LA DOMANDA DI MOBILITA' E CONFERMARE QUELLA DI PASSAGGIO O VICEVERSA. OVVIAMENTE NEL CASO SI INDICHI SEMPLICEMENTE REVOCA VARRA' PER TUTTE E DUE LE TIPOLOGIE.***

LE PREFERENZE AI FINI DELLA MOBILITA'

Il docente che vuole produrre domanda di mobilità deve innanzitutto sapere che le preferenze esprimibili possono essere sia analitiche che sintetiche per un totale di 15

Cosa si intende per preferenze sintetiche

I tipi di preferenze sintetiche riguardano quei codici meccanografici che comprendono scuole appartenenti a un determinato territorio. Tali preferenze possono allora essere di tipo territoriale intese per:

- *Distretto*
- *comune*
- *provincia.*

Ciò detto, appare chiaro che esprimendo la preferenza sintetica il docente chiede tutte le scuole ubicate nel distretto, nel comune o nella provincia richiesta, senza stabilire alcun ordine di priorità. Quindi se indico la preferenza per il distretto di Lucera vuol dire che intendo essere assegnato in qualsiasi scuola appartenente ai comuni rientranti nel predetto distretto. Ovviamente, in rapporto al punteggio, ovvero precedenza vantate, l'ordine è stabilito dalla vacanza del posto e dell'ordine in cui sono indicate i comuni e le scuole nel B.U. del Miur
Molti ritengono che indicando, il codice sintetico si viene scavalcati da chi ha indicato, viceversa, la scuola con il suo codice analitico. Ciò non è vero, in quanto chi determina l'assegnazione è sempre il punteggio ovvero le precedenze e in rapporto alla disponibilità dei posti. Facciamo un esempio:

Il sig.Bianchi, docente di Italiano presso l'I.C. di Carapelle, vanta punti 120 per la mobilità sul comune di Lucera. Nella domanda ha chiesto come codice sintetico quello dell'intero comune di Lucera, esprimendo quindi la volontà di essere trasferito in qualsiasi scuola del comune di Lucera. Il sig. Rossi, docente titolare sempre di Italiano presso la Scuola Media "Bovio" di Foggia, vantando punti 100 ha chiesto il trasferimento, come prima preferenza, presso l'I.C. Manzoni di Lucera indicando il codice analitico di detta scuola.

Orbene, se nel comune di Lucera vi è un solo posto disponibile di Italiano ed è presso l'I.C. Manzoni di Lucera, sarà sempre trasferito il sig. Bianchi su detta sede anche se ha indicato un codice sintetico, in quanto chi guida il trasferimento è il punteggio. Nel caso in cui, però, presso il comune di Lucera vi sono due disponibilità di cui una all'I.C. Manzoni e l'altro all'I.C. D.Alighieri, il sig. Rossi verrà trasferito su detta scuola e il sig. Bianchi all'I.C. D.Alighieri" avendo il sistema potuto accontentare tutti e due i docenti tiene conto di come sono stati espresse le preferenze.

Cosa si intende per ***Preferenze analitiche***

Già riesaminando l'esempio precedente, possiamo capire che per preferenze analitiche ci si riferisce alla possibilità di chiedere sedi specifiche indicando un preciso ordine di priorità tra esse.
Il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità nella scuola
richiesta esplicitamente.
Le preferenze analitiche vengono indicate con il codice meccanografico delle scuole, come riportato nei Bollettini Ufficiali e che, in automatico, compare nel SIDI del Miur.

Vediamo, ora, per gradi ed ordini di scuola, le tipologie di preferenze.

SCUOLA DELL'INFANZIA

I posti richiedibili a trasferimento per la scuola dell'infanzia sono i posti normali,
i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti attivati presso le scuole
ospedaliere ed i posti di ruolo speciale in scuole speciali I posti dell'organico, di sostegno e di tipo speciale sono richiedibili mediante l'indicazione del codice di scuola sede di organico docenti.
ATTENZIONE: Se una scuola dell'infanzia è parte di un istituto comprensivo la preferenza è richiedibile tramite l'indicazione del codice della scuola o plesso sede di organico dei docenti.

SCUOLA PRIMARIA

Per la scuola Primaria, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, sono utilizzabili i posti dell'organico dell'autonomia di scuola Primaria stabilito e valido per l'anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi, ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua inglese, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti ad indirizzo didattico differenziato, i posti attivati presso le scuole ospedaliere.
Per la scuola Primaria i posti di sostegno, i posti di tipo speciale e i posti dell'organico sono richiedibili, mediante l'indicazione del codice sede di organico docenti.
I posti per l'insegnamento della lingua inglese dell'organico di circolo sono richiedibili esclusivamente dai docenti in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese.

Il docente deve possedere uno dei seguenti titoli

a) superamento concorso per esami e titoli a posti d'insegnante scuola primaria con il superamento anche della prova di lingua inglese, ovvero sessioni riservate per il
conseguimento dell'idoneità nella scuola elementare con superamento della prova di lingua inglese
b) attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica metodologici in servizio
autorizzati dal ministero;
c) possesso di laurea in Scienze della formazione primaria o di laurea in Lingue straniere valida per l'insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola secondaria
d) certificato rilasciato dal ministero degli affari esteri attestante un periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all'estero con collocamento fuori ruolo relativamente all'area linguistica inglese della zona in cui è stato svolto il servizio all'estero.

Il docente che intende essere trasferito presso una scuola ovvero indicando codici sintetici, ed ha i tioli ed intende essere trasferito anche su posti di lingua, deve esprimere l'ordine di preferenza tra posto comune e posto di lingua. Ove non lo faccia, verrà data precedenza nell'assegnazione sui posti di lingua.

L'organico della scuola Primaria relativo agli Istituti Comprensivi è richiedibile tramite l'indicazione del codice della scuola o plesso sede di organico dei docenti.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
Preferenze per un Istituto Comprensivo (IC) o per un Istituto di Istruzione Superiore (IIS

L'organico delle scuole Secondarie di I e II grado è richiedibile mediante l'indicazione del codice sede di organico risultante dai Bollettini Ufficiali. L'unificazione del codice meccanografico identificativo di un IC, per quanto riguarda la Secondaria I grado, o di un IIS, per quanto riguarda la Secondaria II grado, determina che tale codice comprende tutte le sedi, i plessi e gli indirizzi facenti parte dello stesso Istituto.

Il docente che esprime preferenza per un IC o per un IIS chiede, quindi, indistintamente tutti i plessi, le sedi e gli indirizzi presenti nell'Istituto richiesto mediante il codice meccanografico identificativo e acquisirà titolarità nell'Istituto nella sua interezza.

Come esprimere le Preferenze per i percorsi di secondo livello istruzione adulti, per le sezioni carcerarie e ospedaliere, per i CPIA

I docenti che desiderano partecipare alla mobilità per un posto o cattedra relativa ai percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti, alle sezioni carcerarie e ospedaliere, ai CPIA, devono inserire nella domanda specifico codice identificativo in quanto tali percorsi di istruzione non risultano compresi nel codice unificato dell'IC o dell'IIS del quale fanno parte e conservano, quindi, un organico autonomo e sono identificati da codice meccanografico differente rispetto all'Istituto del quale fanno parte

I movimenti a domanda sui posti dei centri per l'istruzione degli adulti previsti dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 nella scuola Primaria e nella Secondaria di I grado vengono disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta richiesta nel modulo domanda.

Per l'indicazione delle preferenze su scuola, gli interessati potranno utilizzare gli specifici codici sede di organico riportati sui Bollettini Ufficiali.
L'indicazione di preferenza di comune o distretto o provincia non include le sedi di organico eventualmente situate in altre province.

RICHIESTA PREFERENZA PER POSTI SERALI

Le preferenze esprimibili nella domanda di trasferimento possono riguardare sia il corso diurno che il corso serale.

I docenti interessati al corso serale, per esprimere questa scelta, devono rispettare le regole previste nel CCNI sulla mobilità, in quanto per questa richiesta sono previste specifiche indicazioni e non rispettarle potrebbe comportare la non validità della preferenza.
La richiesta può essere in forma analitica o sintetica secondo precise regole, come di seguito indicate

a) Preferenza per corso serale

Il docente che desidera essere trasferito o ottenere il passaggio su specifiche scuole, in cattedre che funzionano in corsi serali, deve formulare la preferenza specifica per il corso serale di ciascun istituto richiesto.

Coloro che risultano titolari nel corso diurno di un istituto dove funziona anche un corso serale e desiderano il trasferimento, all'interno dello stesso istituto, dal corso diurno al corso serale, devono farne specifica richiesta riportando il codice corrispondente al corso serale.

b) Preferenza sintetica per corso serale

Il docente che esprime preferenza sintetica su comune, distretto o provincia, per includere anche i corsi serali in tale preferenza, dovrà esplicitare la sua richiesta in una specifica casella del modulo domanda

Si tratta della sezione "Preferenze", dove nel modulo utilizzato lo scorso anno per il trasferimento nella scuola Secondaria II grado, la casella da spuntare per indicate la richiesta era la numero 40:

40. Disponibilità all'insegnamento sulle scuole serali

Spuntando tale casella tutte le scuole comprese nella singola preferenza sintetica saranno valutate anche per eventuali disponibilità nei corsi serali

Senza tale indicazione, la valutazione della singola preferenza sintetica riguarderà solo i corsi diurni

Come chiarisce, infatti, l'art.12 comma 3 del CCNI:
"*Nel caso in cui l'insegnante adoperi preferenze di tipo sintetico (comune, distretto, provincia), poiché tali preferenze non comprendono cattedre o cattedre orario con titolarità in corsi serali, il medesimo, qualora desideri essere assegnato anche su tali cattedre, deve farne esplicita richiesta nella apposita casella del modulo-domanda. Tale richiesta vale per tutte le preferenze sintetiche espresse non essendo differenziabile a livello di singola preferenza.*"

Sempre con riguardo alle preferenze sintetiche, nel comma 5 dello stesso art.12, si fa presente che, qualora il docente abbia richiesto anche il corso serale, barrando l'apposita casella del modulo domanda, la ricerca di tale tipo di cattedra viene effettuata, in stretto ordine sequenziale, secondo le seguenti priorità:

a) corsi diurni per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino
b) corso serali per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino.

È utile chiarire, inoltre, che la cattedra orario tra il corso diurno e il corso serale (o viceversa) viene considerata come cattedra orario esterna fra due istituti diversi.
Pertanto, coloro che hanno fatto esplicita richiesta per le cattedre orario fra istituti diversi, anche se non hanno espresso richiesta per i corsi serali, possono essere trasferiti anche su cattedre orario fra corsi diurni e corsi serali, se il corso serale risulta sede di completamento della COE.

TRASFERIMENTO E PASSAGGIO DI RUOLO

Il docente che ha svolto i 5 anni su posto di sostegno (di ruolo-compreso l'a.s. in corso) e che vanta anche altra abilitazione per lo stresso ordine di scuola, per altra classe di concorso, e che, inoltre, vanti anche altre abilitazione per altro ordine e grado di scuola, può chiedere sia domanda di trasferimento che di passaggio di ruolo.

In sostanza potrà produrre:

1-trasferimento provinciale e interprovinciale per posto curriculare e/o di sostegno nell'ambito dell'ordine e grado di scuola di cui è titolare
2- passaggio di cattedra provinciale e interprovinciale per le classi di concorso per le quali possiede l'abilitazione
3- passaggio di ruolo provinciale e interprovinciale per la classe di concorso per la quale è in possesso di abilitazione;

Per ogni domanda dovrà compilare un modulo specifico per il movimento richiesto.

Per la mobilità professionale, dovranno essere compilate tante domande quante sono le classi di concorso richieste, sia per il passaggio di ruolo che per il passaggio di cattedra

Se il docente presenta contemporaneamente domanda di trasferimento e di passaggio di cattedra, potrà precisare nella domanda di passaggio a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in caso di assenza di tale indicazione avrà prevalenza il passaggio di cattedra.

Attenzione: la domanda di passaggio di ruolo può essere chiesta per un solo grado di istruzione. Vale a dire che se un docente di scuola primaria è in possesso di abilitazione sia per la scuola media che superiore deve scegliere se chiedere il passaggio per la media o superiore ma non potrà chiederle entrambe.

La mobilità professionale prevale su quella territoriale soltanto nei passaggi di ruolo.

Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, infatti, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.

ATTENZIONE: LA RICHIESTA DI MOBILITA' DA SOSTEGNO A POSTO COMUNE O VICEVERSA NELLO STESSO GRADO DI ISTRUZIONE E' UNA DOMANDA DI TRASFERIMENTO E NON DI PASSAGGIO

APPROFONDIMENTO PER IL TRATTAMENTO DEL DOCENTE SOPRANNUMERARIO

Le precedenze previste per la mobilità sono indicate nel CCNI, dove sono raggruppate per categoria e sono inserite in base all'ordine di priorità con il quale devono essere valutate.

Si tratta di precedenze valide per la sola mobilità territoriale (trasferimento provinciale e interprovinciale), con l'unica eccezione di quella indicata nel punto I) riguardante "*Disabilità e gravi motivi di salute*", che vale anche per la mobilità professionale.

Tra le precedenze vi è anche quella che interessa i docenti soprannumerari trasferiti con domanda condizionata, che chiedono il rientro nella scuola di ex-titolarità.

Si tratta della precedenza indicata nel punto II): "*Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità*".

I docenti che rientrano in questa categoria hanno, quindi, diritto di precedenza per il trasferimento nella scuola di precedente titolarità, se rispettano le regole e le condizioni stabilite nel contratto.

La precedenza per il rientro nella scuola di ex-titolarità del docente soprannumerario trasferito a domanda condizionata o d'ufficio per non aver presentato domanda, ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell'ottennio successivo al provvedimento suddetto.

Per usufruire della precedenza, quindi, il docente deve essere nell'ottennio, altrimenti tale diritto decade.

Il diritto alla precedenza è subordinato alla presentazione di domanda condizionata.
La precedenza si applica, infatti, solo se il docente presenta domanda condizionata per il rientro nella scuola di ex-titolarità, domanda che deve essere presentata per ogni anno dell'ottennio

La precedenza per il rientro nella scuola di ex-titolarità si applica sempre nella I fase della mobilità (trasferimenti all'interno del comune), anche se il docente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto.

Detta precedenza opera esclusivamente all'interno della provincia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata. Non può essere applicata, quindi, in seguito a mobilità territoriale interprovinciale.

La precedenza opera esclusivamente per la tipologia di posto di titolarità (posto comune o posto di sostegno) al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata.

Il docente ha diritto alla precedenza solo per il rientro nella scuola di ex-titolarità e usufruisce di tale diritto solo per questa scuola. Per le altre sedi richieste, quindi, il docente parteciperà al movimento senza alcuna precedenza, ma in base al punteggio.

Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove il docente era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza indicata nel punto V) riguardante il "*Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità*"

Per usufruire della precedenza e non perdere il diritto al rientro con priorità nella scuola di ex-titolarità, il docente interessato deve chiedere come prima preferenza la scuola dalla quale è stato trasferito d'ufficio o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto. A tali fini il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario.

Nel caso di Istituto Comprensivo (IC) o Istituto di Istruzione Superiore (IIS) con plessi o sedi ubicati in comuni diversi , i docenti che hanno diritto al rientro in questi istituti e che intendono usufruire di questa precedenza su un posto dell'organico del medesimo, devono indicare, nell'apposita casella del modulo domanda, il codice e la denominazione della sede di organico.

Per usufruire della precedenza per il rientro nella scuola di ex-titolarità, deve essere allegata alla domanda condizionata di trasferimento la "dichiarazione di servizio continuativo" secondo il modello ministeriale disponibile nel sito istituzionale e allegato all'O.M. sulla mobilità.

In questa dichiarazione è indispensabile che il docente faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata e all'anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Qualora l'interessato ometta di indicare la scuola da cui è stato trasferito nell'ultimo ottennio, nell'apposita casella del modulo-domanda, oppure non alleghi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza. Il docente soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

il vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità assegnata in seguito a trasferimento, non si applica ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata,anche se soddisfatti su una preferenza espressa.

Questi docenti, infatti, se sono nell'ottennio, hanno il diritto di presentare domanda condizionata di trasferimento anche l'anno successivo, al fine di chiedere il rientro con precedenza nella scuola di ex-titolarità.

Il diritto alla precedenza si perde nei seguenti casi: quando è stato superato l'ottennio in seguito a mobilità professionale, trasferimento su altra tipologia di posto o trasferimento interprovinciale se non viene condizionata la domanda e non si inserisce la scuola di ex-titolarità come prima preferenza se nella domanda di trasferimento non viene indicata la scuola dalla quale il docente è stato trasferito nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerario se alla domanda non viene allegata la "dichiarazione di servizio continuativo"

LE CATTEDRE ORARIO ESTERNE E MODALITA' DI ESPRESSIONE DELLE PREFERENZE- COSA CAMBIA CON LA O.M. 2020

Vediamo nella domanda di mobilità 2020 come è possibile scegliere "Cattedra orario esterna" e come esprimere la preferenza e come viene valutata la richiesta.

Nella domanda di trasferimento o di passaggio è possibile esprimere la disponibilità per cattedre orario esterne compilando una specifica sezione del modulo

Cos'è una Cattedra Orario Esterna?

Una Cattedra Orario Esterna è una cattedra che prevede il completamento orario in altra scuola, al massimo in tre scuole su due comuni diversi, cattedra che viene costituita dall'Ufficio Scolastico Provinciale in presenza di contrazione nell'organico di un'istituzione scolastica.

L'obiettivo della COE è quello di salvaguardare la titolarità del docente nella scuola, al quale sarà garantita la cattedra di 18 ore anche su più sedi, senza modificare la scuola di titolarità.

Nel caso in cui l'Ufficio Scolastico Provinciale non riesca a costituire una COE per mancanza di disponibilità oraria in altre scuole, nella scuola di titolarità rimarrà solo uno spezzone orario che, non costituendo cattedra completa, non consentirà al docente di conservare la titolarità nella scuola e, pertanto, sarà dichiarato soprannumerario.
La composizione di una COE può essere modificata negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti, qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l'orario d'obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d'orario.

Come indicare la scelta nel modulo domanda

La possibilità di chiedere anche Cattedre Orario Esterne è consentita soltanto ai docenti della scuola Secondaria di I e II grado o a coloro che chiedono mobilità in questi gradi di istruzione, per i quali nel modulo domanda, che dovranno compilare nella piattaforma ministeriale IstanzeOnline, è presente una specifica sezione per la richiesta.

ATTENZIONE CAMBIA RISPETTO ALL'A.S. 2019/2020 -

Si tratta della sezione "Preferenze", dove, nel modulo utilizzato lo scorso anno, la casella da compilare era la numero 42 sia per la Secondaria I grado che per la Secondaria II grado, casella nella quale vi era la seguente richiesta alla quale il docente poteva rispondere:

42. L'aspirante, per le preferenze scuola, richiede anche cattedre orario esterne.

Lo scorso anno, quindi, non è stato possibile differenziare la richiesta tra COE nello stesso comune e COE in comuni diversi, in quanto le opzioni indicate nell'art.11 comma 6 del CCNI sulla mobilità, nella lettera b (cattedre orario esterne stesso comune) e nella lettera c (cattedra orario esterna tra comuni diversi) erano unificate.

Per il prossimo anno scolastico, per la mobilità 2020/21, sarà invece possibile differenziare la scelta come esplicitato nel succitato comma 6 dell'art.11, dove si chiarisce quanto segue:

"[….] Esclusivamente per la mobilità per l'anno scolastico 2019/2020 le lettere b) e c) dei punti 1) e 2) sono unificati, ovvero non sono distinte le cattedre esterne con completamento all'interno del comune e tra diversi comuni."

Come viene valutata la richiesta di COE

Le modalità di assegnazione delle cattedre orario, sia nei movimenti a domanda per i docenti che chiedono anche COE, sia nei trasferimenti d'ufficio, come stabilisce art.11 del contratto, sono le seguenti:

1) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:
a) le cattedre interne alle scuole
b) le cattedre orario esterne stesso comune
c) le cattedre orario esterne tra comuni diversi

2) in caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:
a) le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino
b) le cattedre orario esterne con completamento all'interno del comune per ciascuna scuola o istituto, secondo l'ordine del bollettino
c) le cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi, secondo l'ordine del bollettino
In caso di mancato soddisfacimento sulla preferenza esaminata, puntuale o sintetica, si procede all'esame delle successive preferenze, sempre secondo i sopra esposti criteri.

IL TRATTAMENTO DELLE CATTEDRE ORARIO ESTERNE CREATE PER L'A.S. 2020/2021 NEL NUOVO ORGANICO DI DIRITTO

Questa cattedra dovrà essere assegnata ad uno dei docenti titolari nella scuola e in servizio l'anno precedente su una COI. Tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della posizione occupata dai docenti nella graduatoria interna d'istituto. La COE ex-novo dovrà essere assegnata, quindi, al docente in coda nella graduatoria

Cattedra già presente nell'organico dell'anno precedente

Se la COE risulta una cattedra già presente nell'organico dell'anno precedente, dovrà essere assegnata allo stesso docente, a prescindere dalla sua posizione nella graduatoria interna d'istituto

Come chiarisce, infatti, l'art.11 nei commi 2 e 3:

2.Il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra, sarà automaticamente assegnato su questa ultima cattedra. Pertanto, all'esito delle operazioni di mobilità, verrà pubblicato tra le eventuali disponibilità l'effettiva tipologia di cattedra interna o esterna.
3. Tali operazioni avverranno a condizione che la cattedra, prevista nell'organico, sia priva di titolare. Non sono necessari a tal fine ulteriori provvedimenti da parte dell'ufficio territorialmente competente.

Soltanto in presenza di contrazione nell'organico, per l'individuazione del docente soprannumerario, si prenderà in considerazione la posizione occupata nella graduatoria interna di istituto e sarà perdente posto l'ultimo nella graduatoria a prescindere dalla tipologia di cattedra nella quale presta servizio (COI oppure COE). In questo caso, se il docente che occupava la COE l'anno precedente non è in coda nella graduatoria non sarà lui ad essere dichiarato soprannumerario e sarà "assorbito" nella COI occupata dal docente in servizio l'anno precedente su questa cattedra interna, ma in ultima posizione nella graduatoria e, quindi, perdente posto nella scuola.

LA DOMANDA CON LA PRESENTAZIONE DELLE PRECEDENZE LEGGE 104- CE NE SIAMO GIA' OCCUPATI- RIBADIAMO PERO'

LE PRECEDENZE NEI TRASFERIMENTI

a) docenti che presentano certificazione dalla quale risulti che sono emodializzati o non vedenti;
b) docenti con disabilità personale art.21 legge 104 ovvero art.3 comma 1 con invalidità civile almeno del 67%, oppure che necessitano di cure continuative.
Per beneficiare di tale precedenza occorre produrre la documentazione da cui si rileva la situazione di disabilità (non necessariamente grave, come sopra detto) e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648.
c) docenti che devono assistere familiare con disabilità grave.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

¬ ***Docenti Genitori che assistono figlio disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92). Oc****corre produrre la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del figlio. La certificazione deve essere rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n.104/92. Si precisa che il beneficio è concesso anche nel caso in cui il figlio abbia una certificazione di disabilità "RIVEDIBILE" purché la durata del riconoscimento vada oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria (5/4/2019). Solo per i figli con sindrome di Down è sufficiente la certificazione del medico curante.*

¬ ***Docente che esercita la legale tutela.*** *Il "tutore legale" (attenzione occorre un provvedimento del giudice del tribunale) è applicabile anche per l'assistenza di altri soggetti, quindi non solo per il figlio (quindi anche di un adulto). In tal caso occorre produrre la decisione del giudice. La figura del tutore legale non deve essere confusa con quella di amministratore di sostegno per la quale non spetta alcun beneficio.*

¬ ***Docente Fratello/sorella convivente col disabile.*** *Ooccorre produrre tutti i documenti da cui evincere la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del fratello/sorella. Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. Il fratello che assiste la sorella (o viceversa) per fruire dell'esclusione della graduatoria deve comprovare la* ***CONVIVENZA*** *con quest'ultima. Si deve inoltre chiarire che il beneficio sussiste solo in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005):* ***l'interessato deve in questo caso anche comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità***

¬ ***Docente Coniuge che assiste l'altro coniuge o parte dell'unione civile disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92).*** *E' richiesta la produzione della documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del coniuge. Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92.*

¬ ***Docente figlio che assiste il genitore disabile.*** *Occorre documentare, prima di tutto, la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del genitore. Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. L'esclusione dalla graduatoria si applica solo se il genitore abbia una certificazione di disabilità "PERMANENTE".*

Per questa fattispecie di precedenza occorre produrre:
—documentata impossibilità del coniuge (ossia della madre o padre del docente) di provvedere all'assistenza del coniuge disabile per motivi oggettivi;
—essere figlio unico ovvero, nel caso di altri figli, impossibilità, da parte di ciascun altro figlio, di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione personale unitamente a quella degli altri fratelli e/o sorelle, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. ***Le precitate dichiarazioni non sono richieste laddove il docente che chiede il beneficio sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile****. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.* ***Atteso che spesso è stato foriero di dubbi il "requisito della" convivenza", si chiarisce che tale requisito è da ricondursi a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il docente che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884)****. Nel caso della convivenza con il genitore disabile, anche in presenza di altri figli residenti nello stesso comune dell'assistito, non è necessario produrre la dichiarazione degli altri fratelli e sorelle.*

— aver chiesto di fruire (anche se non sono stati, poi, effettivamente fruiti i giorni) per l'intero anno scolastico in corso, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.L.vo n.151/2001.

ATTENZIONE:
RICORDIAMOCI CHE OCCORRE NELLA DOMANDA DI MOBILITA' CHIEDERE, ANCHE SE SONO STATE INDICATE TUTTE LE SCUOLE DEL COMUNE OVE SI ASSISTE IL SOGGETTO DISABILE, SUBITO DOPO LE SCUOLE OCCORRE INSERIRE IL CODICE SINTETICO DEL COMUNE, ALTRIMENTI LA PRECEDENZA NON VIENE DATA.

IDENTICA COSA SI DEVE FARE PER IL COMUNE DI RICONGIUNGIMENTO

RICORDIAMOCI CHE NEI TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI NON OPERA LA PRECEDENZA PER ASSISTENZA AI GENITORI. MA COMUNICHIAMO CHE SI PUO' METTERE PER POI EVENTUALMENTE PRODURRE RICORSO
IN ALTRE SITUAZIONE ABBIAMO FATTO RICORSO E IL TRIBUNALE DEL LAVORO LO HA ACCOLTO.

RICORDIAMO CHE MENTRE LA DOCUMENTAZIONE MEDICA PUO' ESSERE PRESA DAL SIDI E RIPRODOTTA, CIO' NON PUO' AVVENIRE PER LE DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE RIFATTE, OVVERO SOLO CAMBIATA LA DATA PER CHI GIA' NE USUFRUIVA.

RICORDIAMOCI CHE MENTRE LE DICHIARAZIONI DEL DOCENTE NON VANNO FIRMATE, QUELLE DEI FRATELLI E SORELLE E DEI GENITORI DEVONO ESSERE FIRMATE DAI SOGGETTI INTERESSATI E SCANNERIZZATE ED ALLEGATE. IN CONSEGUENZA DOPO AVERLE RIFATTE IN WORD OPPURE OCCORRE COMUNQUE RIFIRMARE

ANALIZZIAMO ORA ALCUNI CASI SOTTOPOSTICI

1) DOMANDA

Dal 1.9.2019 sono stato trasferito, quale docente di scuola primaria, a seguito espressione codice sintetico distretto, in una scuola del comune di Lucera. Non essendo residente a Lucera e volendo partecipare alla mobilità per altra scuola di altro comune, sempre appartenente allo stesso distretto ? Sono un docente di primo grado che ha ottenuto, per l'anno scolastico in corso, trasferimento in un distretto con preferenza sintetica.

RISPOSTA

L'aver ottenuto il trasferimento nella scuola di Lucera avendo espresso il codice sintetico del distretto non impedisce al docente di chiedere, mediante preferenza analitica, il trasferimento per un'altra scuola ed altro comune del distretto in cui è titolare. L'unica eccezione, riguarda, per esempio, se si è indicato il codice sintetico distretto di Foggia, che comprende il comune di Foggia, e si vuole fare domanda per altra scuola del comune di Foggia.

2) DOMANDA

Se produco domanda di mobilità per l'a.s. 2020/2021per ottenere il passaggio da sostegno a posto comune ed indico solo codici sintetici comune o distretto, nel caso in cui ottengo il trasferimento sono, poi, soggetto., a restare tre anni in quella scuola dove vengo trasferito per passaggio ?

RISPOSTA

Se si è indicato il codice sintetico, comune o distretto, ed ottengo una scuola rientrante o nel comune o nel distretto di cui alle preferenze espresse, si possono verificare due casi:

a) Ottengo il trasferimento nel comune di precedente titolarità su posto di sostegno : in questo caso scatta il vincolo;
b) Ottengo il trasferimento in altra sede scolastica non coincidente con il mio precedente comune di titolarità su posto di sostegno, non scatta il vincolo

3) DOMANDA

Sono un docente di Italiano nella scuola media e non sono riuscito mai ad avere chiarezza sulla procedura con cui vengono soddisfatte le preferenze espresse.

RISPOSTA

L'ordine con cui vengono indicate le preferenze nel modello della domanda di mobilità è di estrema importanza per ottenere il miglior esito possibile nel trasferimento territoriale o passaggio di cattedra o ruolo. Bisogna ricordare che il SISTEMA INFORMATIVO DEL MIUR, esamina le preferenze secondo l'ordine di inserimento.

1^ CASO

Docente infanzia/primaria che intende fare domanda di mobilità provinciale e anche interprovinciale: si compila un solo ed unico modello di domanda, elencando nelle preferenze sia i codici di scuola, di comune, di distretto e di province. Se il docente vuole ottenere principalmente il trasferimento interprovinciale, e in subordine quello provinciale, deve inserire nelle preferenze della domanda di mobilità, prima i codici di scuola, comune, distretto e provincia del territorio extra provinciale e solo successivamente i codici delle scuole, comuni e distretti della provincia di titolarità. In questo caso il SIDI elabora i risultati della mobilità soddisfacendo le richieste di trasferimento secondo l'ordine delle preferenze inserite.

2^ CASO

Docente di scuola media o superiore che chiede anche cattedre orario: Le modalità di assegnazione delle cattedre orario, sia nei movimenti a domanda sia nei trasferimenti d'ufficio, sono le seguenti:

a) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine sequenziale: 1)le cattedre interne alle scuole 2) le cattedre orario esterne dello stesso comune; 3) le cattedre orario esterne tra comuni diversi;

b) in caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale: **1)** le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino; **2)** le cattedre orario esterne con completamento all'interno del comune per ciascuna scuola o istituto, secondo l'ordine del bollettino; **3)** le cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi, secondo l'ordine del bollettino;

In caso di mancato soddisfacimento sulla preferenza esaminata, puntuale o sintetica, si procede all'esame delle successive preferenze, sempre secondo i criteri indicati sopra.

4) DOMANDA

Sono una docente di scuola media titolare su posto di sostegno in una scuola di Foggia. Ho saputo che nella mia scuola si libera un posto di Educazione Fisica, per cui, avendo completato il quinquennio, vorrei produrre domanda per passaggio di ruolo ed ottenere la precedenza sulla mia scuola di titolarità su tale posto curriculare

RISPOSTA

Il movimento da sostegno a posto curriculare non consente alcuna precedenza sulla scuola ove si è titolari di posto di sostegno. Il trasferimento avverrà nella seconda fase, ossia come se il docente fosse titolare del comune di Lucera e quindi trasferimento intercomunale.

5) DOMANDA

Intendo produrre domanda di mobilità da posto comune a posto di sostegno, avendo il titolo di specializzazione, però vorrei prima scegliere la tipologia di posto comune e podi di sostegno. Nella espressione delle preferenze, indicando prima il Comune di Foggia, poi, Lucera, poi Ortanova, e infine Carapelle, mi valgono per ciascuna preferenza prima i posti comuni e poi i posti di sostegno. In sintesi se presso la Scuola Media Bovio di Foggia c'è un posto solo di sostegno ed io ho indicato prima il posto curriculare, il sistema poi mi assegna sul posto di sostegno di detta scuola ?

RISPOSTA

Il docente che chiede ambedue le tipologie di posto stabilisce l'ordine di priorità con il quale desidera venga valutata la sua richiesta, indicando nel modulo domanda a quale tipologia di posto intende dare precedenza e la sua domanda sarà valutata nell'ordine da lui indicato. L'ordine di priorità tra le due tipologie di posto richieste viene indicato dal docente all'atto della compilazione della domanda.

Nel modulo è presente, infatti, la sezione specifica "*Scelta tipo posto*", dove sarà possibile indicare l'ordine di priorità tra le diverse tipologie di posto richieste mediante numerazione progressiva (1-2-3…) La richiesta per le due tipologie di posto è valida per tutte le preferenze espresse, nessuna esclusa.

Non è possibile, quindi, per una singola scuola chiedere sia sostegno che posto comune e, poi, successivamente, per un'altra scuola solo sostegno o solo posto comune.

L'ordine di priorità tra le due tipologie di posto, indicato nella domanda, non può essere differenziato per le singole preferenze espresse. Tale indicazione è unica e vale, pertanto, per tutte le preferenze territoriali inserite, sia analitiche che sintetiche

.

In sostanza la richiesta per posto comune e posto di sostegno sarà valida, infatti, per tutte le preferenze inserite nella domanda, sia nel comune di titolarità che nel comune di residenza, senza poter escludere una delle richieste in uno dei comuni